

Milano, 25 maggio 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA
Il Decreto Rilancio – Parte I

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E REGIME QUADRO SUGLI AIUTI DI
STATO

(D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, PUBBLICATO IN G.U. 19 MAGGIO 2020)

v. 1.00 – 25.5.20

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, l'atteso d.l. n. 34/2020 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” (di seguito, il “**Decreto**”) è entrato ufficialmente in vigore.

Studio Danovi Professionisti Associati ha redatto una serie di circolari finalizzate a declinare le principali novità introdotte dal testo di legge pubblicato.

In questa prima circolare ci siamo focalizzati (i) sulle principali misure fiscali adottate quali incentivi e semplificazioni per le imprese e (ii) sul regime quadro, in parziale deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, che caratterizzerà gli interventi da adottarsi nei prossimi mesi, tendenzialmente attraverso Regioni, altri enti locali e Camere di Commercio, finanziati con risorse europee e nazionali.

Come per le nostre precedenti circolari sulla decretazione d'urgenza durante l'emergenza Covid-19, abbiamo cercato di rendere il documento autoesplicativo, superando i rinvii che caratterizzano il testo normativo, auspicando di facilitarne la lettura ad un pubblico informato ma non tecnico.

DISCLAIMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 19 maggio 2020, data di pubblicazione in G.U. del Decreto “Rilancio”. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l’applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato.

Sommario

Disposizioni generali in materia di crediti d’imposta e agevolazioni fiscali	4
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28)	4
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)	6
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120).....	9
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121).....	10
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (art. 122).....	11
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art.125).....	12
Disposizioni generali in materia di IVA e accise	13
Suppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123).....	13
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)	13
Disposizioni specifiche in materia di accise	14
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica (art. 129).....	14
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)	14
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131).....	15
Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici (art. 132).....	15
Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)	16
Disposizioni generali in materia di compensazione	16
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)	16
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147).....	17
Disposizioni generali in materia di versamenti	17
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24)	17
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (artt. 126-127).....	18
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)	18
Ulteriori disposizioni	18
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 30)	18

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)	19
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138).....	19
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - lotteria degli scontrini (artt. 140-141).....	20
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142).....	20
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)	21
Il regime quadro della disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese.....	22
Premessa	22
Disciplina in deroga per gli aiuti di Stato (artt. 54-60).....	24
Disposizioni comuni (art. 61)	32
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (art. 53).....	33
Esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara (art. 65).....	34

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

Il Decreto Rilancio ha introdotto diversi crediti d'imposta fruibili dalle aziende a fronte del sostenimento di determinati costi durante il periodo di emergenza da Covid-19. All'interno della presente sezione, si procederà ad approfondire le diverse agevolazioni e la procedura di utilizzo di tali crediti, concludendo con la trattazione della possibile cessione di questi ultimi.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

Viene riconosciuto un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo nella misura del 60%. Rispetto al precedente credito d'imposta di cui all'art. 65 del d.l. 18/2020, previsto sul canone del mese di marzo ed esclusivamente per botteghe e negozi, la nuova agevolazione introdotta amplia la platea dei possibili destinatari, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Spesa agevolabile	Misura	Possibilità di utilizzo	Periodo	Potenziale beneficiario	Limiti e condizioni	Normativa di riferimento
Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo	Credito d'imposta del 60%	Dichiarazione dei redditi del periodo di sostenimento della spesa o in compensazione	2020	soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e gli enti non commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente inferiori a 5 milioni di euro¹ • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente 	Art. 28

¹ Il limite non si applica alle strutture alberghiere ed agrituristiche.

Tuttavia, per poter beneficiare del credito, i soggetti devono aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso; ad eccezione delle strutture alberghiere ed agrituristiche, per le quali non è stato posto alcun limite. Per i soggetti locatari che svolgono attività economica è inoltre previsto che il credito d'imposta spetti a condizione che nei mesi di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente².

Il credito d'imposta è applicabile a qualsiasi immobile ad uso non abitativo, non essendo stata prevista l'esclusione di specifiche categorie catastali.

L'importo da considerare riguarda i canoni di locazione di marzo, aprile e maggio³. In particolare, il credito d'imposta spetta in misura pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing, o di concessione degli immobili ad uso non abitativo. L'agevolazione, seppur in misura ridotta del 30%, è prevista anche per i canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'agevolazione non risulta cumulabile con il credito "botteghe e negozi" in relazione alle medesime spese.

L'utilizzo del credito è consentito in sede di dichiarazione dei redditi o mediante compensazione, successivamente al pagamento del canone. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito (v. *infra*).

² Il calo del fatturato è da intendersi non cumulativo, considerando dunque i mesi singolarmente al fine della fruizione del credito d'imposta pari al 60 % del canone mensile.

³ Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale, i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 119)

La norma in esame stabilisce l'estensione della detrazione di cui all'art. 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63⁴ nella misura del 110% delle spese sostenute nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, adeguatamente documentate e rimaste a carico del contribuente.

Inoltre, per tali interventi, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, il contribuente potrà optare, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto da parte del fornitore⁵, il quale lo potrà recuperare per mezzo di un credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari;
- per la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta.

Si vedano in proposito le tabelle riepilogative alle pagine seguenti:

⁴ Convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90.

⁵ Si veda in proposito l'art. 121.

Spesa agevolabile	Beneficio	Possibilità di utilizzo	Periodo	Potenziale beneficiario	Condizioni	Limiti di spesa	Normativa di riferimento
Interventi specificamente previsti finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici	Detrazione: 110% ⁶	5 quote annuali di pari importo	1/7/2020 – 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> • condomini; • persone fisiche⁷; • IACP⁸; • cooperative d'abitazione a proprietà indivisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei requisiti minimi tecnici previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell'art. 14 del d.l. 63/2013; • Miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrabile previo rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica. 	Euro 60.000 × n. unità immobiliari dell'edificio	Art. 119, co. 1, lett. a)
					Euro 30.000 × n. unità immobiliari dell'edificio	Art. 119, co. 1, lett. b)	
					Euro 30.000 × n. unità immobiliari dell'edificio	Art. 119, co. 1, lett. c)	
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico all'interno delle zone 1, 2 e 3	Detrazione: 110%				Non sussiste alcuna condizione	Non sussiste alcun limite	Art. 119, co. 4, primo periodo

⁶ In merito alle spese di cui all'art. 119, co. 1, lett. b) e c), la detrazione viene estesa alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

⁷ L'art. 119, co. 10 stabilisce l'esclusione degli interventi effettuati su unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale e su edifici unifamiliari.

⁸ Istituti Autonomi Case Popolari.

Spesa agevolabile	Beneficio	Possibilità di utilizzo	Periodo	Potenziale beneficiario	Condizioni	Limiti di spesa	Normativa di riferimento
Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici	Detrazione: 110%	5 quote annuali di pari importo	1/7/2020 – 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> condomini; persone fisiche; IACP; cooperative d'abitazione a proprietà indivisa. 	<ul style="list-style-type: none"> Detrazione vincolata alla cessione al GSE dell'energia non auto-consumata in sito; Non è cumulabile con altre forme di agevolazione e/o incentivo. 	<ul style="list-style-type: none"> Euro 48.000 In ogni caso, nel limite di euro 2.400 × kW di potenza dell'impianto solare fotovoltaico e sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. 	Art. 119, co. 5, 6 e 7
Acquisto e posa di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	Detrazione: 110%				Non sussiste alcuna condizione	In ogni caso, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1	Art. 119, co. 8
Premi polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi	Detrazione pari al 90%				Non sussiste alcuna condizione	Non sussiste alcun limite	Art. 119, co. 4, secondo periodo

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento previste contro la diffusione del Covid-19.

Spesa agevolabile	Misura	Possibilità di utilizzo	Periodo	Potenziale beneficiario	Limiti e condizioni	Normativa di riferimento
Interventi per il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19	Credito d'imposta del 60%	compensazione nel 2021	Fino al 31/12/2020	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ⁹ , le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati compresi gli enti del Terzo Settore	Importo massimo di 80.000 euro	Art. 120

Tra gli interventi agevolabili rientrano gli interventi edilizi per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- le aree di sicurezza.

⁹ Per l'elenco dei potenziali beneficiari si veda il documento "Allegato I Articolo 120" rinvenibile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>.

Il credito d'imposta è previsto anche per gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività e gli apparecchi per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. I destinatari dell'agevolazione sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati compresi gli enti del Terzo Settore.

Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e delle finanze, potranno essere identificati ulteriori soggetti ammissibili all'agevolazione. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti. L'utilizzazione del credito d'imposta maturato è concessa esclusivamente in compensazione nell'anno 2021.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121)

In favore dei contribuenti aventi diritto che sostengano spese connesse all'efficientamento energetico degli edifici, all'adozione di misure antisismiche, al recupero e/o alla restaurazione delle facciate degli edifici ed infine all'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ed in via sperimentale nel corso degli anni 2020 e 2021, la norma introduce la facoltà di esercitare in via telematica un'opzione ai fini della trasformazione della detrazione fiscale spettante, alternativamente, in:

- un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto da parte del fornitore¹⁰;
- un credito d'imposta, cedibile e bancabile, per il corrispondente importo.

Quanto ad alcuni aspetti operativi legati al credito d'imposta determinato a norma dell'articolo in esame, si segnala che lo stesso:

- è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- è fruibile in 5 quote annuali di pari importo, tenuto in considerazione che la quota parte eventualmente non utilizzata non è rimborsabile né riportabile negli anni successivi;

¹⁰ Questo comporta il recupero dello sconto concesso da parte del fornitore mediante la trasformazione dello stesso in credito d'imposta cedibile ed altresì bancabile.

- può essere oggetto dei controlli esperiti dall'amministrazione finanziaria secondo le attribuzioni e i poteri in materia di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi del d.P.R. 600/1973¹¹.

Per quanto concerne le modalità attuative delle disposizioni previste dalla disposizione in esame, si attende l'apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate entro il mese di giugno 2020.

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 122)

È stata introdotta la possibilità per i soggetti destinatari dei crediti d'imposta istituiti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cedere i crediti maturati, anche parzialmente, in luogo dell'utilizzo in compensazione o in dichiarazione dei redditi. La cessione del credito può avvenire anche nei confronti di istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

La previsione di cessione si applica alle seguenti misure introdotte:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art.28);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
- credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125).

Il cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione. In altre parole, il credito d'imposta è usufruito dal cessionario alle stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata in quelli successivi o richiesta a rimborso.

La cessione del credito non pregiudica gli opportuni controlli sulla spettanza del credito stesso e sull'accertamento e irrogazione delle sanzioni. Il cessionario risponde solamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

¹¹ A fronte dell'eventuale accertamento della mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta (e dunque all'eventuale credito d'imposta per cui si è optato), l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate di sanzioni e interessi secondo legge.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.125)¹²

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Spesa agevolabile	Misura	Possibilità di utilizzo	Periodo	Potenziale beneficiario	Limiti e condizioni	Normativa di riferimento
Interventi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi per la salute di dipendenti e utenti	Credito d'imposta del 60%	Dichiarazione dei redditi del periodo di sostenimento della spesa o in compensazione	Fino al 31/12/2020	Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi gli enti del Terzo Settore	Importo massimo 60.000 euro	Art. 125

Tra i destinatari dell'agevolazione rientrano i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'agevolazione spetta fino a concorrenza dell'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

In particolare, le spese agevolabili sono quelle sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

¹² L'articolo in commento abroga l'art. 64 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 30 del d.l. 23/2020.

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IVA E ACCISE

SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA (ART. 123)

La norma in esame prevede la definitiva sterilizzazione¹³ delle c.d. "clausole di salvaguardia", cancellando l'aumento automatico delle aliquote IVA¹⁴ e delle accise su alcuni prodotti carburanti¹⁵ a partire dal 1° gennaio 2021.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 124)

L'articolo oggetto di analisi inserisce i beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19¹⁶ all'interno della tabella A, parte II-bis, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 %, allegata al d.P.R. 633/1972.

¹³ L'originaria previsione normativa di cui all'art. 1, co. 2, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, da ultimo modificata dall'art. 1, co. 2 della l. 160/2019, è stata definitivamente abrogata al fine di mantenere inalterate le vigenti aliquote IVA del 10% e del 22%.

¹⁴ Originariamente previsto dall'art. 1, co. 718, lett. a) e b) della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e da ultimo modificato dall'art. 1 della l. 160/2019.

¹⁵ Originariamente previsto dall'art. 1, co. 718, lett. a) e b) della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e da ultimo modificato dall'art. 1 della l. 160/2019.

¹⁶ A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, termometri, detergenti disinfettanti, soluzioni idroalcoliche.

Tale aliquota sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2021 in quanto, limitatamente al periodo fino al 31/12/2020, le cessioni di tali prodotti saranno esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.P.R. 633/1972.

In conformità alla Comunicazione della Commissione europea a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea con nota del 26 marzo 2020, vengono pertanto consentiti la riduzione o, come attuato sul territorio nazionale, l'azzeramento dell'aliquota IVA sulle cessioni di materiali sanitari e farmaceutici nel periodo di emergenza sanitaria al fine di mitigare l'impatto socioeconomico che la pandemia sta avendo sullo scenario mondiale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ACCISE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATE DI ACCONTO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL'ENERGIA ELETTRICA (ART. 129)

Per i soggetti obbligati ad effettuare il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica a norma del Testo Unico in materia di accise, la norma in esame dispone che le rate di acconto mensili, limitatamente al periodo ricompreso tra maggio e settembre 2020, vengano versate nella misura del 90% di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

L'eventuale versamento a conguaglio verrà effettuato alternativamente:

- in un'unica soluzione:
 1. entro il 31 marzo 2021, per l'accisa sul gas naturale;
 2. entro il 16 marzo 2021, per l'accisa sull'energia elettrica;
- in n. 10 rate mensili, di pari importo e senza interessi, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Si segnala, inoltre, che le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nelle modalità ordinarie, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Infine, per quanto concerne il versamento della rata di acconto del mese di maggio 2020 relativamente al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, è previsto un differimento dal 16 al 20 maggio 2020.

DIFFERIMENTO DI ALCUNI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCISA (ART. 130)

Alla luce della grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'articolo oggetto di analisi intende differire l'efficacia temporale di alcune disposizioni

specificatamente previste dal d.l. 124/2019¹⁷ che prevedono l'introduzione di una pluralità di adempimenti, i quali avranno un impatto significativo sia sull'amministrazione finanziaria, sia sugli operatori economici.

Di seguito, viene proposta una tabella riepilogativa degli adempimenti oggetto di differimento:

Adempimento differito	Entrata in vigore originaria	Entrata in vigore differita
Art. 5 “ <i>Contrasto alle frodi in materia di accisa</i> ”	1° aprile 2020	1° gennaio 2021
Art. 7 “ <i>Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti</i> ”	1° luglio 2020	1° ottobre 2020
Art. 10 “ <i>Estensione del sistema INFOIL</i> ”	30 giugno 2020	31 dicembre 2020
Art. 11 “ <i>Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico</i> ”	30 giugno 2020	30 settembre 2020
Art. 12 “ <i>Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale</i> ”	entro 60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 124/2019	31 dicembre 2020

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN MATERIA DI ACCISA (ART. 131)

A norma dell'art. 9 dello Statuto dei Diritti del contribuente, viene prevista la possibilità, a beneficio dei contribuenti, di remissione nei termini qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile ottemperare agli obblighi tributari alle scadenze previste.

In particolare, la norma in esame prevede che, in relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della diffusione del virus Covid-19, i pagamenti tardivi dell'accisa per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, originariamente dovuti entro il 16 aprile 2020, vengano considerati tempestivi e, pertanto, disapplicando le sanzioni e l'indennità di mora di norma previste qualora i versamenti siano effettuati entro il 25 maggio 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (ART. 132)

L'articolo in esame asserisce che, in considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 possano essere effettuati, in via generale, nella misura dell'80% a titolo di acconto degli importi normalmente determinati ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Testo Unico in materia di accise.

¹⁷ Convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157.

Per quanto concerne le scadenze, le stesse vengono ripartite come di seguito:

- entro il 25 maggio 2020, per ciò che concerne i versamenti relativi alle immissioni del mese di aprile 2020;
- alle scadenze normalmente stabilite dal Testo Unico, per i mesi restanti;
- entro il 16 novembre 2020, cumulativamente e senza applicazione degli interessi, il versamento a saldo delle eventuali somme dovute.

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO DI ACCISA (ART. 162)

La presente disposizione normativa ha carattere di auto esecutività¹⁸ e apporta una serie di modifiche finalizzate a garantire la concreta possibilità di rateizzazione del debito afferente all'accisa per il soggetto titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici di cui all'art. 3, co. 4-*bis* del d.lgs. 504/1995.

In tal senso, è possibile presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate orientata a modulare la richiesta di rateizzazione del debito in essere alla luce della comprovata situazione economica (a supporto della quale deve essere prodotta idonea documentazione) in cui versa l'operatore.

Infine, si segnala che, a fronte dell'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione finanziaria autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento *“in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno”*, garantendo dunque l'esaurimento del piano di rateizzazione nel corso del medesimo esercizio finanziario di avvio.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145)

Tenuto conto dell'attuale periodo emergenziale in atto e limitatamente all'anno 2020, la norma in esame ha lo scopo di supportare in maniera significativa l'intero tessuto socioeconomico nazionale anche attraverso l'immissione di liquidità a favore di famiglie ed imprese per mezzo della sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, della compensazione volontaria tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28-*ter* del d.P.R. 602/1973.

¹⁸ Ciò significa che non è previsto alcun decreto ministeriale attuativo.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (ART. 147)

Tenuto conto dell'attuale periodo emergenziale in atto e limitatamente all'anno 2020, la disposizione in esame prevede che venga elevato il limite annuo di crediti compensabili mediante modello F24¹⁹, portandolo a 1 milione di euro.

Tale disposizione ha lo scopo di supportare significativamente l'intero tessuto socioeconomico nazionale attraverso l'immissione di liquidità all'interno del sistema economico favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari in giacenza presso le imprese attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 241/1997 oppure attraverso il rimborso in conto fiscale:

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VERSAMENTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP (ART. 24)

Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019. Rimane, tuttavia, l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

La norma in oggetto cancella, inoltre, la prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 2020. L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

La norma non si applica, indipendentemente dal volume di ricavi, a:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del d.lgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 446/97).

¹⁹ A decorrere dal periodo d'imposta 2014, il limite è stato elevato da 516 mila euro a 700 mila euro, a norma dell'art. 9, co. 2 del d.l. 35/2013, convertito con modificazioni dalla l. 64/2013.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ARTT. 126-127)

Viene introdotto il differimento al 16 settembre 2020 dei versamenti prorogati dal Decreto Cura Italia²⁰ e dal Decreto Liquidità²¹, indicativamente i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, le cui scadenze originarie erano previste per il 16 marzo, 16 aprile e il 18 maggio 2020. In particolare, i versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in un'unica rata o in quattro rate mensili²². Non è stata prevista, alcuna ulteriore proroga per i debiti che sorgeranno nei mesi successivi.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

- relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
- fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144)

I versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio, relativi a comunicazione degli esiti di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni dei redditi, possono essere effettuati, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili a partire da tale data.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (ART. 30)

A seguito della recentissima Segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la disposizione prevede un intervento per

²⁰ Si veda il nostro *memorandum* sul Decreto Cura Italia del 20 marzo 2020, disponibile nella sezione *Knowledge Sharing* in www.danovi.com.

²¹ Si veda il nostro *memorandum* sul Decreto Liquidità del 20 aprile 2020, disponibile nella sezione *Knowledge Sharing* in www.danovi.com.

²² Il versamento della prima rata deve avvenire in data 16 settembre 2020.

ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie imprese²³ alimentate in bassa tensione, riducendo le “quote fisse” delle bollette elettriche²⁴.

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 137)

La Legge di bilancio 2020, all’art. 1, commi 693-694, ha previsto anche per l’anno 2020 la possibilità della rivalutazione del valore fiscalmente riconosciuto dei beni di proprietà e, più specificatamente di:

- terreni (sia edificabili, sia aventi destinazione agricola);
- partecipazioni in società non quotate, possedute da persone fisiche e società semplici;

mediante apposito richiamo alla normativa originaria di cui agli artt. 5 e 7 della l. 448/2001.

In particolare, la disposizione in esame prevede l’estensione della sopracitata misura ai beni posseduti al 1° luglio 2020, disponendo che, entro il 30 settembre 2020:

- venga effettuato il versamento della prima o unica rata²⁵ dell’imposta sostitutiva²⁶;
- venga rilasciata la perizia giurata di stima del valore del bene ad opera di un professionista iscritto ad apposito albo.

ALLINEAMENTO TERMINI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE TARI E IMU CON IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (ART. 138)

Nell’ottica di uniformare i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU da parte del Consiglio Comunale degli Enti Locali con il termine di approvazione del bilancio di previsione²⁷, l’art. 138 prevede l’abrogazione:

²³ Esse vengono definite come c.d. “utente BTAU”, ossia per uso non domestico.

²⁴ Allo stato attuale, tale quota fissa viene determinata tenendo in considerazione le tariffe di rete, gli oneri generali e i costi di commercializzazione della vendita.

²⁵ Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020, a fronte dell’applicazione di un tasso d’interesse pari al 3% annuo da versarsi contestualmente al versamento della prima rata d’acconto il 30 settembre 2020.

²⁶ L’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’11% del valore del terreno o della partecipazione.

²⁷ Attualmente previsto al 31 luglio 2020 dall’art. 107, co. 2 del d.l. 18/2020 (“Cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020.

- del termine di adozione dei regolamenti in materia di TARI fissato al 30 giugno 2020 dall'art. 107, co. 4 del d.l. 18/2020 ("Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020²⁸;
- della disposizione normativa di cui all'art. 1, co.779 del l. 160/2019 che prevedeva la possibilità per i comuni, limitatamente all'anno 2020, di "approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020";
- della disposizione normativa di cui all'art. 1, co. 683-bis della l. 147/2013²⁹.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI - LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (ARTT. 140-141)

I soggetti con volume d'affari inferiore a 400 mila euro e non ancora dotati di registratore di cassa telematico, possono adeguarsi senza applicazione di alcuna sanzione entro il 1° gennaio 2021, rimanendo fermo l'obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate. Come diretta conseguenza di tale differimento, vengono prorogati alla stessa data i termini a partire dai quali decorre la lotteria degli scontrini.

È stato prorogato al 1° gennaio 2021 anche il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

RINVIO DELLA DECORRENZA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE BOZZE PRECOMPILATE DEI DOCUMENTI IVA (ART. 142)

È prorogato al 1° gennaio 2021 l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

²⁸ Il comma citato recitava "4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, co.683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020."

²⁹ Tale disposizione recitava che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del co. 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"

RINVIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 143)

Previsto il rinvio al 1° gennaio 2021 anche per la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

IL REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE

PREMESSA

Come noto la permanenza nell'Unione Europea e prima ancora nel Mercato Comune, nella CEE e nella CE hanno imposto agli Stati membri una serie di importanti limitazioni ai cosiddetti “*aiuti di Stato*” ossia a tutte quelle misure di supporto economico alle imprese che, nella prospettiva delle istituzioni europee, comprometterebbero una sana concorrenza nel mercato unico tra operatori di Stati diversi. Tuttavia, data la straordinarietà dell'emergenza Covid-19 e al fine di contrastare la crisi economica da questo causata, sono state recentemente adottate in sede comunitaria una serie di misure a sostegno dell'UE e dei singoli Stati Membri che “sospendono” alcune delle predette limitazioni ordinarie (v. *infra*). Con la Comunicazione C (2020) 1863 final, rubricata “*Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*” emanata dalla Commissione europea il 19 marzo 2020³⁰ (di seguito, la “**Comunicazione**”), così come successivamente integrata dalle Comunicazioni C (2020) 2215 final e C (2020) 3156 final³¹, è stata infatti delineata una serie di disposizioni transitorie³² basate sulla previsione dell'art. 107, co. 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che dichiara potenzialmente compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a “*porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato Membro*”.

Gli artt. 53 e ss. del Decreto Rilancio (inseriti nel Capo II denominato “*Regime quadro della disciplina degli aiuti*”, di seguito anche “**Temporary Framework**”) costituiscono il framework normativo italiano che origina dalle disposizioni transitorie sopra menzionate. In altri termini, una sorta di cornice, conforme alla disciplina europea in deroga, entro la quale il Paese potrà supportare le imprese con maggiore auspicata incisività del regime ordinario senza incorrere in

³⁰ Segue l'emanazione della Comunicazione del 13 marzo 2020 denominata “*Risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19*”, nella quale venivano esposte le prime misure cui gli Stati Membri potevano ricorrere per sostenere la propria economia interna (tra cui ad esempio misure tributarie destinate alle imprese ubicate nelle regioni e operanti nei settori colpiti dalla diffusione del virus).

³¹ Rispettivamente emanate il 3 aprile e l'8 maggio 2020.

³² Le quali non sostituiscono, ma integrano gli ulteriori strumenti ordinariamente previsti per l'intervento pubblico a sostegno dell'economia interna: tra essi si menzionato il Regolamento n. 651/2014/UE (che permette agli Stati Membri di destinare importi di denaro pubblico a un più ampio gruppo di imprese senza l'obbligo di preventiva approvazione da parte della Commissione), la Comunicazione 2014/C 249/01 in tema di aiuti di stato per imprese in difficoltà, i Regolamenti nn. 1408/2013/UE e 717/2014/UE rispettivamente rivolti al settore agricolo e al settore ittico.

violazioni e sanzioni, fermo comunque l'assolvimento preventivo dell'obbligo di notifica alla Commissione europea³³ degli interventi.

Tali interventi, come d'uso, saranno attuati dalle Regioni, da Province autonome e altri enti territoriali e dalle Camere di Commercio (di seguito denominati gli “**Enti**”).

Di seguito quindi esaminiamo non tanto specifiche misure di aiuto (come invece nei precedenti paragrafi del presente documento, che si riferiscono a misure già attive o comunque da attuarsi a breve termine attraverso decreti ministeriali o altre fonti di secondo livello) ma un nuovo contesto normativo in deroga cui si uniformeranno i predetti Enti nel prevedere contributi, finanziamenti e altre agevolazioni alle imprese nei prossimi mesi.

³³ La quale dovrà difatti sempre valutare la meritevolezza degli aiuti in ragione della loro finalità, adeguatezza e proporzionalità ed autorizzare la concessione dei medesimi.

DISCIPLINA IN DEROGA PER GLI AIUTI DI STATO (ARTT. 54-60)

Articolo	Condizioni
<p>Art. 54 - Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni³⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese non in difficoltà³⁵ al 31 dicembre 2019. • Limiti: 800.000 euro per impresa (da considerare al lordo di imposte o altri oneri), con eccezione (i) del settore della pesca e dell'acquacoltura, per il quale gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per impresa, e (ii) del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per cui gli aiuti non possono eccedere l'importo di 100.000 euro per impresa³⁶. • Termine: le agevolazioni devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.
<p>Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019³⁷. Gli aiuti potranno essere concessi in via diretta dagli Enti o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. • Misura degli importi ammissibili: i prestiti non potranno eccedere <u>alternativamente</u> (i) il doppio della spesa salariale annuale³⁸ del 2019 o per l'ultimo anno disponibile³⁹ o (ii) il 25% del fatturato del 2019. • Durata: la durata della garanzia dovrà essere limitata ad un massimo di 6 anni. La garanzia pubblica non dovrà peraltro eccedere <u>alternativamente</u> (i) il 90% del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni dell'ente creditizio e dello Stato o (ii) il 35% del capitale di prestito nel caso in cui le perdite siano dapprima attribuite allo stato e solo successivamente agli enti creditizi (cd. "garanzia di prima perdita"). In entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii), quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo (ad esempio, perché il prestito inizia ad essere rimborsato) l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

³⁴ Si precisa che queste misure generali costituiscono misure ulteriori rispetto a quelle che vengono successivamente esaminate, più specifiche.

³⁵ La Comunicazione C (2020) 2215 *final* dispone, al punto 25, lett. h), che tale tipologia di aiuti non possa essere concessa ad imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014. Sulla definizione di *impresa in difficoltà*, v. *infra* al termine dello schema.

³⁶ Qualora l'impresa sia attiva in diversi settori cui si applicano massimali differenti, sarà necessario assicurare che per ciascuno di essi sia rispettato il limite pertinente e che complessivamente non venga superato l'importo massimo previsto per ciascuna impresa.

³⁷ Sulla definizione di *impresa in difficoltà*, si rinvia ancora al termine dello schema.

³⁸ Compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

³⁹ Nel caso di impresa creata a partire dal 1° gennaio 2019, il prestito non può eccedere i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

	<ul style="list-style-type: none"> • Termine: le garanzie dovranno essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020. • Cumulo di aiuti: gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo in esame non potranno essere cumulati con altre misure rivolte al medesimo prestito sottostante sotto forma di tassi agevolati (v. <i>infra</i>, art. 56). Gli aiuti per prestiti differenti potranno essere cumulati se l'importo complessivo dei prestiti per ciascun beneficiario non supererà le soglie di cui all'articolo in esame o di cui all'art. 56. Un beneficiario potrà avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della presente disposizione, se l'ammontare non supererà le summenzionate soglie. • Tipologia di prestiti: le garanzie non potranno essere richieste per prestiti preesistenti; fanno eccezione prestiti preesistenti destinati a PMI⁴⁰ qualora sussista un obbligo giuridico di prorogarne la scadenza. • Livello minimo dei premi di garanzia: (i) <u>per il I anno:</u> per le PMI 25 punti base e per le grandi imprese 50 punti base; (ii) <u>per II e III anno:</u> per le PMI 50 punti base e per le grandi imprese 100 punti base; (iii) <u>per IV, V e VI anno:</u> per le PMI 100 punti base e per le grandi imprese 200 punti base. Nel caso sopra descritto di prestito preesistente destinato a PMI per cui sussista obbligo di prorogarne la scadenza, non potrà essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
<p>Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019⁴¹. Gli aiuti potranno essere concessi in via diretta dagli Enti o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. • Misura degli importi ammissibili: i prestiti non potranno eccedere <u>alternativamente</u> (i) il doppio della spesa salariale annuale del 2019 o per l'ultimo anno disponibile o (ii) il 25% del fatturato del 2019⁴². • Termine: contratti di finanziamento sottoscritti entro e non oltre il 31 dicembre 2020, per una durata massima del piano di rimborso pari a 6 anni. • Cumulo di aiuti: i tassi di interesse agevolati non potranno essere cumulati con altri aiuti concessi dagli Enti (o da qualsiasi altro ente), per lo stesso prestito sottostante, sotto forma di garanzia su prestiti⁴³. Gli aiuti potranno essere cumulati invece per prestiti differenti, se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario, soggetti ad un regime di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione, non supererà le soglie previste dalla disposizione in esame o quelle previste dal comma 4 dell'art. 55 (v. sopra). Un beneficiario potrà avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della disposizione in esame, se l'ammontare non supererà le soglie già menzionate.

⁴⁰ Sulla definizione di *PMI*, v. *infra* al termine dello schema.

⁴¹ Ai sensi della Comunicazione C (2020) 2215 final, punto 27, lett. g). Sulla definizione di *impresa in difficoltà*, si rinvia nuovamente al termine dello schema.

⁴² V. note **Errore. Il segnalibro non è definito.** e **Errore. Il segnalibro non è definito.**

⁴³ V. art. 55 del d.l. 34/2020.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia di prestiti: anche questi aiuti non potranno applicarsi a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi di prestiti preesistenti destinati a PMI, per i quali sussista l'obbligo giuridico di prorogarne la scadenza. • Tasso di interesse agevolato: pari almeno al tasso di base applicabile il 1° gennaio 2020 (-31 punti base annui). Ad esso si aggiungerà un margine di rischio, individuabile in base ai parametri riportati di seguito e tenendo conto che, in ogni caso, il tasso di interesse minimo⁴⁴ dovrà essere almeno pari a 10 punti base all'anno: <ol style="list-style-type: none"> <u>Margine per il rischio di credito per il I anno:</u> (i) per PMI 25 punti base; (ii) per grandi imprese 50 punti base. <u>Margine per il rischio di credito per II e III anno:</u> (i) per PMI 50 punti base; (ii) per grandi imprese 100 punti base. <u>Margine per il rischio di credito per il IV, V e VI anno:</u> (i) per PMI 100 punti base; (ii) per grandi imprese 200 punti base.
<p>Art. 57 – Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 - sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019⁴⁵. Si tratta di aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti⁴⁶. • Costi ammissibili: tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata (compresi quelli di personale, le apparecchiature, i servizi digitali e informatici, gli strumenti diagnostici, la raccolta di dati e il loro trattamento, i servizi di ricerca e sviluppo e le sperimentazioni precliniche e cliniche, per l'ottenimento di brevetti e altri diritti immateriali). • Misura degli importi ammissibili: l'aiuto per ciascun beneficiario potrà coprire il 100% dei costi assimilabili per la ricerca fondamentale, e non potrà superare l'80% dei costi assimilabili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. Tale importo può essere aumentato di 15 punti percentuali se si tratta di un progetto comune a più Stati Membri o se realizzato mediante collaborazione transfrontaliera. • Termine: gli aiuti dovranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

⁴⁴ Tasso di interesse minimo: tasso di interesse base + margine di rischio di credito.

⁴⁵ Come nei casi che precedono, gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame non possono essere concessi ad imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano in stato di difficoltà, secondo il disposto della Comunicazione C (2020) 2215 final al punto 35, lett. h). Sulla definizione di *impresa in difficoltà*, si rinvia al termine dello schema.

⁴⁶ Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1° febbraio 2020, nonché o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il Covid-19, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cumulo di aiuti: divieto di cumulo con quelli previsti dagli artt. 58 e 59 se aventi ad oggetti gli stessi costi ammissibili⁴⁷. • Altre limitazioni: il beneficiario dell'aiuto si dovrà impegnare a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE⁴⁸.
<p>Art. 58 – Aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling per prodotti connessi a Covid-19 - sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019⁴⁹. Dovranno essere aiuti finalizzati a contribuire allo sviluppo, test e ampliamento di scala fino alla prima applicazione industriale di prodotti connessi a Covid-19⁵⁰ ed in particolare medicinali (ivi compresi vaccini) e trattamenti contro Covid-19⁵¹. L'aiuto potrà essere concesso anche sotto forma di garanzia a copertura di perdite⁵². • Costi ammissibili: costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling.

⁴⁷ Sarà possibile il cumulo con sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi assimilabili, a condizione che gli aiuti combinati rispettino comunque i limiti di cui alla disposizione in commento.

⁴⁸ Spazio Economico Europeo.

⁴⁹ Ai sensi della disposizione di cui al punto 37, lett. k) della Comunicazione C (2020) 2215 final. Sulla definizione di *impresa in difficoltà*, si rinvia al termine dello schema.

⁵⁰ Per i progetti avviati a partire dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

⁵¹ Con i relativi prodotti intermedi, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti, strumenti per raccolta e trattamento dati.

⁵² Tale garanzia potrà essere concessa in aggiunta alle altre misure o in maniera indipendente. Verrà messa entro un mese dalla data della domanda dell'impresa. L'importo della perdita da compensare è stabilito 5 anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di 5 anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di 5 anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.

- **Misura degli importi ammissibili:** non potranno eccedere il 75% dei costi ammissibili⁵³.
- **Termine:** il progetto di investimento dovrà essere completato, con specifica verifica del completamento da parte delle autorità nazionali competenti, nei 6 mesi dalla concessione dell'aiuto⁵⁴.
- **Cumulo di aiuti:** gli aiuti non potranno essere cumulati con quelli previsti dagli artt. 57 e 59 del Decreto o comunque con altre forme di aiuto agli investimenti, se aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili.
- **Ulteriori limitazioni:** il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e *upscaling* dovrà corrispondere al prezzo di mercato. Le infrastrutture di prova e *upscaling* dovranno essere aperte a più utenti e il loro uso dovrà essere concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno sostenuto, a proprio carico, almeno il 10% dei costi per gli investimenti in oggetto, possono avere accesso agli aiuti a condizioni di maggior favore.

⁵³ Il limite massimo ammissibile potrà essere aumentato di ulteriori 15 punti percentuali se (i) l'investimento fosse concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto per il caso di sovvenzione diretta o di applicazione di un'agevolazione fiscale o dal sostenimento del costo nel caso di anticipo rimborsabile oppure (ii) il sostegno provenisse da più di uno Stato Membro.

⁵⁴ Nel caso in cui il termine non sia rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario sull'aiuto. Nel caso di anticipi rimborsabili, se il termine non è rispettato, questi sono restituiti in rate annuali uguali entro 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

<p>Art. 59 – Aiuti per la produzione di prodotti connessi a Covid-19 - sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019⁵⁵. Trattasi di aiuti per produzione di beni connessi al trattamento e protezione da Covid-19⁵⁶. L'aiuto potrà essere concesso anche sotto forma di garanzia a copertura delle perdite, con le stesse modalità di cui all'articolo 58⁵⁷. • Costi ammissibili: costi di investimento per la produzione dei prodotti di cui alla nota Errore. Il segnalibro non è definito., nonché i costi di collaudo di nuovi impianti di produzione. • Misura degli importi ammissibili: non potrà superare l'80% dei costi rilevanti⁵⁸. • Termini: il progetto di investimento dovrà essere completato, con specifica verifica del completamento da parte delle autorità nazionali competenti, nei 6 mesi dalla concessione dell'aiuto ⁵⁹. • Cumulo di aiuti: gli aiuti di cui alla disposizione in oggetto non potranno essere cumulati con quelli previsti dagli artt. 57 e 58 del Decreto né con altri aiuti agli investimenti se aventi ad oggetti gli stessi costi ammissibili.
<p>Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: imprese di settori o regioni o di dimensioni espressamente da definirsi che risultassero particolarmente colpite dalla pandemia. Trattasi di aiuti concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, onde evitare riduzioni di organico durante la pandemia di Covid-19 (v. <i>infra</i>).

⁵⁵ Ai sensi della Comunicazione C (2020) 2215, punto 39, lett. i). Sulla definizione di *impresa in difficoltà*, si rinvia al termine dello schema.

⁵⁶ Quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati. per i progetti avviati a partire dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

⁵⁷ V. nota **Errore. Il segnalibro non è definito.**

⁵⁸ V. nota **Errore. Il segnalibro non è definito.**

⁵⁹ V. disposizioni indicate in nota **Errore. Il segnalibro non è definito.**

- **Periodo:** la sovvenzione per il pagamento dei salari potrà essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale sarà concesso l'aiuto. La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
- **Misura degli importi ammissibili:** la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non potrà superare l'80 % della retribuzione mensile lorda⁶⁰ del personale beneficiario.
- **Cumulo di aiuti:** La sovvenzione per il pagamento dei salari potrà essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari potranno essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
- **Ulteriori limitazioni:** gli aiuti previsti dalla disposizione in esame non potranno consistere in trattamenti di CIGS previsti dalla disciplina ordinaria⁶¹ o introdotti o estesi dal Decreto Cura Italia⁶².

Per completezza e consentire una miglior comprensione delle espressioni richiamate, è opportuno richiamare infine alcune definizioni relative ai beneficiari di certe disposizioni esaminate.

Imprese non in difficoltà: impresa che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare

⁶⁰ Ivi compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

⁶¹ Il richiamo è agli artt. da 19 a 22 del d.lgs. 148/2015 che disciplinano in maniera specifica i) la gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie CIGS; ii) il campo di applicazione della disciplina e tipi di imprese che possono beneficiarne; iii) i casi in cui si può accedere alla CIGS; iv) la durata consentita.

⁶² Sul punto si rinvia al relativo *memorandum* del nostro Studio che può essere scaricato nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet www.danovi.com

le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE (vale a dire, per l'Italia, le società per azioni) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione (ossia la differenza tra il prezzo di emissione di titoli ed il loro relativo valore nominale); b) nel caso di società con soci illimitatamente responsabili per i debiti della società, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della predetta Direttiva 2013/34/UE (ossia, per l'Italia, le S.n.c. e le S.a.s.); c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: (i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e (ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

PMI: le PMI sono individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE: (i) la **microimpresa** è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; (ii) la **piccola impresa** è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato totale/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; (iii) la **media impresa** è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro/totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. Ai fini del calcolo di detti dati è necessario peraltro distinguere le **imprese autonome** (ossia non identificabili come collegate o associate), le **imprese associate** (ossia imprese non identificabili come collegate e tra le quali esista una relazione per la quale la cd. “impresa a monte” detenga, da sola o con altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto della cd. “impresa a valle”) ed infine le **imprese collegate** (ossia imprese tra le quali esista una delle seguenti relazioni (i) detenzione della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci; (ii) diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza; (iii) diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di un

contratto concluso o dello statuto della controllata; (iv) controllo da parte di un'impresa azionista o socia di un'altra impresa, in virtù di un accordo stipulato con quest'ultima, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima). Ai fini del calcolo dei requisiti per poter considerare un'impresa come micro, piccola o media, si utilizzano i seguenti criteri: 1) per le imprese autonome i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa; 2) per le imprese associate o collegate i dati sono determinati (a) sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell'impresa; (b) ai dati del punto precedente vengono sommati quelli delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle; (c) ai dati dei punti a) e b) si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 61)

L'art. 61 provvede a dettare alcune regole comuni per tutti gli aiuti previsti dalle disposizioni che lo precedono, segnatamente:

- l'**esclusione** dai beneficiari **delle imprese che erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019** ai sensi dei regolamenti UE generali di esenzione di categoria⁶³;
- la data del 31 dicembre 2020 quale termine previsto per la concessione degli aiuti, ad eccezione di quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, per i quali il termine è rappresentato dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 da parte del beneficiario;
- la necessità di una previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea⁶⁴;
- non possono essere superate le soglie massime previste.

⁶³ A tal proposito, vale quanto sopra illustrato per la definizione di "impresa in difficoltà".

⁶⁴ Spetta al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri notificare alla Commissione europea il regime quadro previsto.

DEROGA AL DIVIETO DI CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO A IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO ILLEGALI NON RIMBORSATI (ART. 53)

L'art. 53 richiama e deroga espressamente l'art. 46, co. 1, della l. 234/2012⁶⁵, consentendo a imprese tenute a restituire aiuti di Stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi e quindi di norma escluse da ulteriori aiuti, di beneficiare degli aiuti previsti dalla Comunicazione e segnatamente:

- aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
- aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese;
- aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
- aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19;
- aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*;
- aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19;
- aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19.

Tale deroga, tuttavia, è circoscritta da alcuni limiti:

- limite di merito: solo per gli aiuti previsti dal *Temporary Framework* della Commissione;
- limite temporale: solo per il periodo di vigenza del *Temporary Framework*, ovvero il **31 dicembre 2020**⁶⁶;
- limite materiale: gli aiuti saranno riconosciuti al **netto dell'importo dovuto e non restituito** e comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

⁶⁵ “Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999”.

⁶⁶ Per quanto concerne la disciplina sugli aiuti di stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie, il termine di vigenza è stato stabilito al 1° luglio 2021.

ESONERO TEMPORANEO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA (ART. 65)

Infine, nel Capo del Decreto relativo al *Temporary Framework*, allo scopo di accelerare i processi di approvvigionamento da parte delle stazioni appaltanti come previsto dalla Commissione europea con Comunicazione del 1° aprile, è stato disposto l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le **procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020**.

A tal proposito, si richiama il comunicato pubblicato in data 20 maggio dal Presidente dell'ANAC⁶⁷, all'interno del quale sono state fatte alcune specificazioni:

- l'esonero dal versamento del contributo vale dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 e riguarda:
 - le stazioni appaltanti⁶⁸;
 - gli operatori economici, di cui all'art. 3, co. 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016⁶⁹.
- per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta;
- per "*avvio della procedura*" si intende la data di pubblicazione del bando di gara⁷⁰ oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Studio Danovi Professionisti Associati

⁶⁷ Rinvenibile al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794.

⁶⁸In particolare, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati e tutti gli altri enti associati alla definizione di "*stazione appaltante*" dall'art. all'art. 3, co. 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016

⁶⁹ Più precisamente "*una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi*", art. 3, co. 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016.

⁷⁰ Ovvero, quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.